



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 03 agosto 2023

Comunicazione n. 13/2023
Oggetto: Fringe benefit 2023

Gentile cliente,

in data 1° agosto 2023 è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito all’estensione ad euro 3.000 dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

L’art. 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51 del TUIR.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito non superiore ad euro 4.000, mentre se hanno più di 24 anni sono considerati fiscalmente a carico solo se hanno percepito un reddito non superiore ad euro 2.840,51.

Al riguardo, la circolare n. 23/2023 dell’AE ricorda che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno; pertanto, trattandosi questa di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorrerà verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

La stessa circolare chiarisce, inoltre, che qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta comunque ad entrambi i genitori in quanto il figlio è considerato a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. L’art. 40 dispone, infatti, che per beneficiare dell’esenzione i figli debbano trovarsi nelle condizioni reddituali di cui sopra e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

Si ricorda, infine, che limitatamente al periodo di imposta 2023, sono inclusi tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, la circolare 23/E chiarisce che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione ne approfittiamo per augurare buona pausa estiva.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO